



D.R. n. 781

OGGETTO: Emanazione del Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore Emerito e di professore Onorario

IL RETTORE

- VISTA la Legge 18 marzo 1958, n. 311 e in particolare l'art. 15, comma 2;
VISTO il R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e in particolare l'art. 111;
VISTA la deliberazione n. 81 del Senato Accademico in data 27 maggio 2014 di approvazione del Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario;
PRESO ATTO della nota prot. n. 44182 del 19/6/2014, come integrata da comunicazione inviata per posta elettronica in pari data, dal Segretario della Commissione mista Statuto e Regolamenti, per incarico del Coordinatore della stessa, con cui è stata trasmessa la bozza di Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario", già approvato con la citata deliberazione n. 81 del 27 maggio, con la modifica da apportare all' art. 6, comma 2;
VISTA deliberazione n. 115 del Senato Accademico in data 24.6.2014 con cui è stato approvato il Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario, modificato all'art. 6, comma 2;
RITENUTO di emanare il Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario così come nel testo allegato, modificato all'art. 6 comma 2;
VISTO lo Statuto d'Ateneo, in particolare l'articolo 50 comma 4;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, emanare il Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto (All. 1).

Art. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web d'Ateneo, nella sezione "Ateneo-Statuto e Normative-Docenti".

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alla prossima seduta del Senato Accademico.

Lecce, 28 luglio 2014

f.to IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara)

*Alla Raccolta
Alla comunicazione del SA
Ai Dipartimenti*



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE LEGALE,
ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

*Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale
All'Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa
All'Ufficio Documentazione e Archivi*



Regolamento per il conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di "Professore Emerito" e di quello di "Professore Onorario", ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge n. 311/1958 e dell'art. 111 del R.D. n. 1592/1933, e specifica le attività che il docente, al quale sia stato conferito uno di detti titoli, può svolgere nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 2. Requisiti e procedura di conferimento

1. Il titolo di "Professore Emerito" può essere conferito ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti annidi servizio nella qualifica, alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni. Il titolo di "Professore Onorario" può essere conferito ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni.

2. Gli anni di servizio si intendono comprensivi dell'eventuale periodo di straordinariato.

3. Non possono accedere al riconoscimento del titolo i Docenti che abbiano riportato condanne penali Definitive, sanzioni disciplinari definitive, accertamenti definitivi di violazione del Codice etico dell'Ateneo.

4. Il titolo è concesso dal Ministro, su proposta del Rettore, previa delibera del Dipartimento di ultima afferenza del docente proposto al titolo.

5. Il Dipartimento vota la delibera su proposta di un Professore ordinario afferente allo stesso, sottoscritta da almeno il 1/5 dei componenti del Dipartimento medesimo.

6. La proposta deve essere motivata sulla base delle attività svolte dal docente sia nella didattica che nella ricerca, tenendo conto degli incarichi scientifici ricoperti, della continuità della produzione scientifica, dei riconoscimenti ottenuti a livello nazionale o internazionale, del contributo del docente al prestigio generale dell'Ateneo. La delibera del Dipartimento proponente è votata a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto del Consiglio di Dipartimento. Schede bianche o nulle sono computate come voto contrario.

Art. 3. Attività di ricerca

1. Il Professore Emerito od Onorario può continuare a svolgere le attività di ricerca nell'ambito del Dipartimento cui afferiva, nell'ambito della programmazione del Dipartimento stesso.

2. Il Professore Emerito od Ordinario può altresì continuare a coordinare progetti di ricerca di cui sia il responsabile, indipendentemente se finanziati da enti pubblici o privati.

Art. 4. Attività didattica

1. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, il Professore Emerito od Onorario può svolgere attività didattica, anche nei corsi ufficiali, previo conferimento di incarico a titolo gratuito da parte del Consiglio di Dipartimento, compatibilmente con le norme di legge, e può far parte e presiedere commissioni di esame e di laurea. Può insegnare altresì nelle Scuole di dottorato previa delibera del Consiglio della Scuola.



Art. 5. Partecipazione agli organi

1. Il Professore Emerito od Onorario, su invito e in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, può partecipare senza diritto di voto alle riunioni della struttura di cui faceva parte al momento del collocamento a riposo e a cui continua a collaborare, per le attività di cui agli articoli 3 e 4
2. Egli può altresì partecipare, sempre senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio didattico o di dottorato, nel caso di conferimento di incarico di insegnamento in tali strutture.

Art. 6. Disposizione transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo dell'Università.
2. Requisiti e procedure di conferimento sono applicabili ai Docenti cessati dal servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.